



II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Riccardo de Lodi

letti gli atti del procedimento n. 1/21 Reg. GSN contro il tesserato **POLLEDRO ROBERTO (PLT006)** per i fatti avvenuti durante il torneo sulla piattaforma RealBridge del 29/12/20 ore 21,00 organizzato da Tennis Club Genova 1893 ASD (F0525); vista la Delibera del Consiglio Federale n. 69/2020 del 29/11/2020 recante il regolamento delle competizioni sulla piattaforma Realbridge;

incolpato

al cambio del board e pensando di non essere sentito, di aver pronunciato la seguente frase rivolta agli avversari "io non gioco con questa merda", intendendo proprio "non voglio giocare con certi personaggi";

con le recidive:

- Ruolo N18 (27/12/12) – deplorazione
- Ruolo S29 (10/6/17) – sospensione di 9 mesi

così decide:

Nel referto arbitrale si legge che, nell'immediatezza del fatto, l'incolpato ha così riferito all'Arbitro: "*A causa di problemi con il computer non riuscivo a usare il mouse e l'espressione 'merda' era rivolta al mouse e non agli avversari. La volontà di abbandonare era conseguente ai problemi tecnici*".

L'Arbitro riferisce inoltre che il tesserato Polledro si era impegnato comunque a chiarire al termine del torneo quanto avvenuto con gli avversari (cosa che poi non gli risulta essere poi avvenuta).

Questo Giudice, ritenuto che tale spiegazione ben avrebbe potuto condurre all'archiviazione, ha chiesto che l'incolpato mandasse agli avversari una mail di chiarimento.

Ciò non è avvenuto e la difesa del tesserato, inoltrata a questo Giudice, si è così svolta:

- 1) *Tengo a precisare di non aver inviato alcuna e-mail di chiarimento ai miei avversari in quanto pensavo che il fatto fosse stato ormai ampiamente chiarito;*



2) *Al cambio, non pensando di essere ascoltato da alcuno, ho probabilmente espresso una frase poco elegante ma non volgare dicendo che “non volevo giocare con certi personaggi” anche apostrofando gli strumenti informatici inadatti e poco funzionanti che mi stavano creando non pochi problemi.*

In sostanza l'incolpato ha confessato che la frase “io non gioco con questa merda” era riferita **anche** agli strumenti informatici, ma diretta all'avversario. Poiché trattasi di ingiuria (non pesantissima) l'illecito si è dunque pienamente concretizzato e l'incolpato deve essere dichiarato pienamente responsabile dello stesso.

La pena comminata è di mesi quattro e giorni trenta così calcolata:

- pena base mesi tre aumentata della metà per la contestata recidiva.

P.Q.M.

1) Dichiara Il tesserato **POLLEDRO ROBERTO (PLT006)** colpevole dall' incolpazione ascrittagli e lo condanna sospensione per mesi quattro e giorni trenta, oltre al pagamento delle spese di procedimento, determinate in €100,00. Dispone la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art.12 RGF.

Milano, 22 gennaio 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale

In data 17/5/21 la parte:

La pena comminata è di mesi quattro e giorni trenta così calcolata:

- pena base mesi tre aumentata della metà per la contestata recidiva.

P.Q.M.

1) Dichiara Il tesserato **POLLEDRO ROBERTO (PLT006)** colpevole dall' incolpazione ascrittagli e lo condanna sospensione per mesi quattro e giorni trenta, oltre al pagamento delle spese di procedimento, determinate in €100,00.

è stata corretta con la seguente:

La pena comminata è di mesi quattro e giorni quindici così calcolata:

- pena base mesi tre aumentata della metà per la contestata recidiva.

P.Q.M.

1) Dichiara Il tesserato **POLLEDRO ROBERTO (PLT006)** colpevole dall' incolpazione ascrittagli e lo condanna sospensione per mesi quattro e giorni quindici, oltre al pagamento delle spese di procedimento, determinate in €100,00.